GIOVANNI PELLEGRINO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
LECCE Via Augusto Imperatore n. 16 -73100
Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273
ROMA Corso del Rinascimento n. 11 – 00186
Tel. 06-68134939 (4 linee) Fax 06-68135991

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORRE

Francesca Ritucci (C.F. RTCFNC76R41H501K), nata a Roma il 01/10/1976 e residente in Ciampino alla via Marino Serri n. 20, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino (C.F. PLLGLG67T12H501S) e Giuseppe Panico (C.F. PNCGPP92S16L109Y), con domicilio digitale all'indirizzo gianluigi.pellegrino@pec.it (per le comunicazioni si indicano il numero di fax 06.68135991 e l'indirizzo PEC gianluigi.pellegrino@pec.it)

Ricorrente

contro

Ministero della cultura; Dipartimento per l'Amministrazione generale, Direzione generale Risorse umane e organizzazione, U.O. Progressioni, trattamento giuridico del personale, ordinamento professionale

Resistente

e nei confronti di

Cristina Lemmi (C.F. LMMCST75A64E975U), residente in Perugia alla via dell'Aerostato n 2 lett. A

Controinteressata

per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare,

- del decreto direttoriale n. 2708 dell'08/09/2026 del Ministero della cultura, Dipartimento per l'Amministrazione generale, Direzione generale Risorse umane e organizzazione, recante approvazione delle graduatorie di merito (allegate al predetto decreto) dei vincitori della procedura per il passaggio di complessive n. 300 unità di personale, appartenente ai ruoli del Ministero della cultura, dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari, a parziale rettifica e sostituzione delle

precedenti graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 1836 del 02/07/2026 (doc. 1), nonché della circolare n. 189 dell'08/09/2026, con cui si procede alla pubblicazione del predetto decreto n. 2708 (doc. 2), e dei relativi allegati, in particolare, nella misura in cui non includono la ricorrente nell'elenco dei vincitori della procedura relativamente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte;

- per quanto di ragione e interesse, del precedente decreto direttoriale n. 1836 del 02/07/2026 (doc. 3), della precedente circolare n. 126 del 02/07/2026 e dei relativi allegati; della comunicazione, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 21/08/2026 (doc. 4), e del verbale n. 20 del 19/08/2026, nella parte in cui non viene accolta l'istanza di ricalcolo del punteggio della ricorrente;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, anche istruttorio, richiamato nei predetti, allegato agli stessi e con il quale sono stati trasmessi, se e per quanto lesivi per la ricorrente

con condanna

dell'Amministrazione a provvedere alla rideterminazione del punteggio della ricorrente e alla riformulazione della graduatoria con inserimento della ricorrente tra i vincitori della procedura relativamente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte.

FATTO

1. Con decreto direttoriale 26/06/2025 n. 956 il Ministero della Cultura ha indetto una procedura, riservata al personale interno, per il passaggio di complessive n. 300 unità di personale dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari (di seguito, "*Bando*" – doc. 5).

L'articolo 2 del Bando prevedeva che ciascun dipendente interessato potesse candidarsi per massimo n. 2 posizioni di lavoro tra quelle in concorso.

2. L'odierna ricorrente, già dipendente del Ministero, in ruolo da oltre 17 anni e inquadrata nell'Area degli Assistenti, con profilo professionale di Assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione, presso la Soprintendenza Speciale

archeologia belle arti e paesaggio di Roma, ha presentato domanda per la figura professionale di Funzionario per la gestione dei servizi culturali e, per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, di Funzionario Storico dell'Arte, per la quale il Ministero ha messo a concorso n. 20 posti (art. 1 del Bando).

3. Per partecipare alla procedura, il Bando (art. 2 – "*Requisiti di ammissione e cause di esclusione*") ha previsto – in generale, per tutte le posizioni di lavoro in concorso – che il candidato dovesse "*essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, della laurea (triennale o magistrale) e di qualsiasi titolo ulteriore previsto dal mansionario del nostro Dicastero per la posizione di lavoro per cui si concorre*". Al riguardo, è bene sin d'ora precisare che tale mansionario (Allegato 1 al Bando – doc. 5), con riferimento ai requisiti d'accesso per la posizione di Funzionario Storico dell'Arte qui in rilievo, si limita a un rinvio "*a normativa vigente*", la quale, per tale posizione, non prevede alcun "*titolo ulteriore*" rispetto alla laurea.

Il Bando, inoltre, ha previsto che, per partecipare alla procedura, il candidato fosse in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del Bando; fosse inquadrato nell'Area degli Assistenti alla stessa data; avesse, infine, almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti (e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione).

Con riguardo, invece, ai "*Criteri di valutazione*", il Bando (art. 3) ha stabilito che il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari avvenisse attraverso delle graduatorie di merito, per ciascuna delle posizioni di lavoro messe in concorso, all'esito di una valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:

(i) esperienza maturata nell'area di provenienza, per un totale di 30 punti;

(ii) competenze professionali, tenendo conto del possesso di titoli di studio, per un totale di 35 punti;

(iii) valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, per un totale di 10 punti, e

(iv) esiti della prova conclusiva del percorso di autoformazione individuale, per un totale di 25 punti,

per un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti (art. 3 del Bando).

3.1. Più nel dettaglio, quanto ai punteggi da attribuire in considerazione dei titoli posseduti, l'Allegato 2 al Bando, alla lettera C (relativa alla figura di Funzionario Storico dell'Arte) ha previsto quanto segue:

1. Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master di II livello in materie *afferenti* alla posizione di lavoro: 25 punti;

   o, in subordine con punteggio minore,

   Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master di II livello in materie *non* afferenti alla posizione di lavoro: 15 punti;

2. titoli di studio universitari, post-universitari e abilitazioni professionali ulteriori a quelli previsti dai punti precedenti, punteggio massimo fino a 10 punti:
   - ulteriore laurea triennale o di primo livello o diploma universitario: 1,5 punti;
   - ulteriore laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui al precedente punto o ulteriore laurea vecchio ordinamento o laurea a ciclo unico: 3 punti;
   - master di I livello: 1 punto;
   - ulteriore master II livello: 1,5 punti;
   - ulteriore diploma di specializzazione: 2 punti;
   - ulteriore dottorato di ricerca: 3 punti;
   - corso di perfezionamento con esame finale: 1 punto;
   - abilitazione professionale conseguente al superamento di un esame di Stato: 2 punti.

4. L'odierna ricorrente ha allegato alla propria domanda (doc. 6) (compilata e inviata in via telematica, come previsto dall'art. 5 del Bando):

- ai **fini dell'ammissibilità**, la Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, conseguita in data 11/03/2003 presso l'Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali; inoltre,
- ai fini, invece, dell'assegnazione dei punteggi, il Master di II° livello in Psicologia dell'arte e dell'organizzazione museale – *Art Management Psychology*, conseguito, con lode, in data 30/04/2008, presso l'Università La Sapienza di Roma, e
- l'attestato di qualifica professionale di Restauratore d'arte conseguito in data 04/06/1997 quale corso di perfezionamento con esame finale.

5. La procedura ha previsto l'assegnazione di un punteggio "provvisorio", da parte del sistema telematico, sulla base di quanto allegato dal candidato nella domanda.

In specie, come anticipato, per la posizione di Funzionario Storico dell'Arte, l'odierna ricorrente ha allegato titoli ed esperienze per i quali il sistema ha assegnato 60,49 punti, segnatamente:

- 24,49 punti per l'esperienza maturata;
- 25 punti per il suddetto Master di II° livello;
- 1 punto per il corso di perfezionamento con rilascio dell'attestato di qualifica professionale di Restauratore d'Arte;
- 10 punti per valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni in servizio.

L'odierna ricorrente ha, poi, superato la prova scritta, con il punteggio di 20,625, con conseguente punteggio complessivo di 81,115.

6. Con avviso del 03/10/2025 l'Amministrazione ha comunicato ai candidati che sarebbero stati chiamati a specificare – compilando online un apposito form – i titoli già dichiarati nella domanda di partecipazione, distinguendo tra titoli utilizzati ai fini dell'accesso alla procedura e titoli, invece, rilevanti ai fini della valutazione (doc. 7).

L’odierna ricorrente, nel compilare il form predisposto dall’Amministrazione, per la posizione di Funzionario storico dell’arte qui in rilievo ha, quindi, indicato, tra i “*titoli ulteriori*” (utili ai fini dell’attribuzione del punteggio), il suddetto Master di II livello e il predetto corso di perfezionamento (doc. 8).

7. Sennonché, all’esito delle operazioni di valutazione dei titoli, l’Amministrazione ha approvato le graduatorie di merito dei vincitori della procedura senza attribuire alla ricorrente il punteggio che le sarebbe spettato.

In particolare, quanto alla posizione di Funzionario Storico dell’Arte, l’odierna ricorrente in un primo momento è stata addirittura esclusa dalla procedura; infatti, in data 02/07/2026, il Ministero le ha comunicato che era stata disposta la sua esclusione dalla procedura in oggetto per asserita mancanza del titolo di partecipazione (Laurea) invece pacificamente sussistente (doc. 9).

8. L’odierna ricorrente ha, quindi, presentato, in data 09/07/2026, istanza di accesso agli atti (doc. 10) che, in data 31/07/2026, è stata riscontrata dall’Amministrazione.

9. Dall’accesso è emerso che l’esclusione era stata determinata dall’asserita non afferenza del proprio titolo di specializzazione di secondo livello (Master) al profilo professionale (doc. 11, pag. 7).

Infatti, nel verbale n. 7 del 21/04/2026 (allegato al verbale n. 12 del 25/07/2026 – doc. 11), accanto al nome della ricorrente, è indicato il punteggio “revisionato” di 54,115 (che non tiene conto del suddetto Master) e, in nota, “*titolo di specializzazione di 2° livello non afferente al profilo. Candidata esclusa*”.

RITUCCI FRANCESCA	54,115	Titolo di specializzazione di 2° livello non afferente al profilo. Candidata esclusa.

In altre parole, l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto il Master di II° livello della ricorrente quale mero titolo di accesso alla procedura e non quale titolo utile ai fini dell’attribuzione del punteggio, e, ritenendo tale titolo di

secondo livello "*non afferente al profilo*", aveva escluso la ricorrente dalla procedura.

10. In data 12/08/2026 l'odierna ricorrente ha, quindi, presentato istanza di autotutela, chiedendo, con riferimento alla procedura relativa alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte, sia la sua riammissione, sia la rideterminazione del suddetto punteggio "revisionato" dall'Amministrazione (doc. 12).

11. Eppure, con comunicazione di data 21/08/2026 (doc. 4), tale ultima istanza è stata accolta solo parzialmente; l'Amministrazione, infatti, per la posizione di Funzionario Storico dell'Arte, ha sì riammesso la ricorrente alla procedura, riconoscendo dunque l'afferenza del Master di II° livello conseguito dalla ricorrente, ma non ha, altresì, considerato tale Master quale titolo ulteriore alla laurea per la rideterminazione del punteggio.

Nella stessa occasione, l'Amministrazione ha comunicato anche la non valutabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dell'attestato di Restauratore d'arte, ritenendo che detto titolo non si configuri "*né come Corso di perfezionamento con esame finale, né come abilitazione professionale conseguente al superamento di esame di Stato*".

14. Infine, con decreto 08/09/2026 n. 2708 (doc. 1), "*considerate le istanze di riesame e di annullamento in autotutela avanzate da parte di alcuni dipendenti vincitori, non vincitori ed esclusi, con conseguente richiesta di rettifica dei punteggi attribuiti e acquisite agli atti dell'Amministrazione*", a parziale rettifica e sostituzione delle graduatorie di merito approvate con il precedente decreto del 02/07/2026, sono state approvate le graduatorie dei vincitori della procedura in oggetto, allegate al medesimo decreto, tra cui quella di cui all'Allegato 10 relativa alla posizione di lavoro di Funzionario Storico dell'arte.

Col medesimo decreto è stata disposta la pubblicazione degli elenchi rettificati dei dipendenti risultati non vincitori (tra cui quello per la posizione di Funzionario Storico dell'Arte, di cui all'Allegato 18).

In pari data, è stata pubblicata la circolare n. 189 (doc. 2), con la quale, si legge, *(i)* si procede alla pubblicazione del suddetto decreto n. 2708; *(ii)* si dispone la contestuale pubblicazione degli elenchi, come rettificati, dei dipendenti non in possesso del punteggio sufficiente ai fini dell'utile collocazione in graduatoria per le varie posizioni di lavoro messe in concorso; *(iii)* si precisa che il decreto n. 2708, unitamente ai suoi allegati, sostituisce integralmente il precedente decreto del 2 luglio 2026 e relativi allegati precedentemente pubblicati con circolare n. 126/2026.

15. Da tali atti risulta complessivamente che la posizione dell'odierna ricorrente è rimasta illegittimamente pregiudicata: infatti, per la posizione di Funzionario Storico dell'Arte (per cui è causa), la ricorrente risulta inserita nell'elenco dei non vincitori, alla posizione n. 44, con il punteggio di 54,115, che è inferiore di 27 punti rispetto a quello che le sarebbe spettato, pari a 81,115, che le avrebbe consentito di collocarsi tra i vincitori per la posizione di Funzionario Storico dell'Arte (precisamente al settimo posto), dato che la graduatoria dei vincitori vede al ventesimo posto, l'ultimo utile, la dott.ssa Cristina Lemmi, con un punteggio di 60,242 (doc. 1).

La decurtazione di 27 punti è dovuta alla mancata valutazione del Master di II° livello (riconosciuto 'afferente' dall'Amministrazione in sede di riammissione alla procedura) e del corso di perfezionamento (25 punti + 1 punto), oltre a un ulteriore "taglio" di un punto che, anche a seguito dell'accesso agli atti, risulta ancora inspiegabile e, comunque, ingiusto.

16. Da qui la legittimazione e l'interesse al presente ricorso avverso i provvedimenti impugnati che sono illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 2, 3 e 7 del Bando, nonché degli Allegati 1 e 2 al Bando. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione.

1. Con il presente motivo si censurano gli atti impugnati nella parte in cui il Master di II° livello conseguito dalla ricorrente è stato considerato quale mero requisito di ammissione alla procedura e non (o, comunque, non anche) come titolo per il quale la ricorrente (in possesso della laurea ai fini dell'ammissione) avrebbe dovuto conseguire il punteggio (25 punti) appositamente previsto dal Bando per tale titolo; punteggio che, come illustrato, avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi nella graduatoria dei vincitori della procedura relativamente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte.

2. Ed invero, quanto ai titoli di accesso, il Bando ha richiesto, all'art. 2, il possesso della laurea e di "*qualsiasi titolo previsto dal mansionario del nostro Dicastero per la posizione di lavoro per cui si concorre (Allegato 1)*".

L'Allegato 1, richiamato da tale previsione del Bando, per la posizione di Funzionario Storico dell'Arte, in punto di individuazione dei requisiti d'accesso dall'interno (trattasi di procedura di progressione verticale), si limita a rinviare "*a normativa vigente*". Ebbene, nessuna previsione della "*normativa vigente*" (infatti, non indicata negli atti impugnati) dispone che per l'accesso a simile posizione sia necessario un titolo ulteriore rispetto alla laurea.

3. In ogni caso, l'Allegato 2 al Bando, alla lettera C), prevede "*titol**o** di accesso: come da ordinamento professionale dell'Amministrazione – Allegato 1*", ed è evidente che la declinazione al singolare (*titolo* e non *titoli*) disvela l'intenzione del Ministero di considerare, quantomeno per questa specifica procedura e per la specifica posizione di lavoro in rilievo, solo un titolo, vale a dire la laurea (pacificamente posseduta dalla ricorrente), quale requisito di accesso.

Quanto al punteggio, il suddetto Allegato 2 prosegue indicando il "*punteggio massimo conseguibile per la valutazione degli ulteriori titoli di studio*" (per un totale di massimo 35 punti), come segue:

- diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master di II livello in materie afferenti alla posizione di lavoro: 25 punti;

- gli stessi titoli (diploma, dottorato o master di II livello) in materie, invece, non afferenti: 15 punti;
- titoli "*ulteriori*": punteggio massimo 10 punti, tra cui:
    - ulteriore laurea triennale o di I livello o diploma universitario: 1,5 punti;
    - corso di perfezionamento con esame finale: 1 punto.

4. Ebbene, come innanzi illustrato, l'Amministrazione ha inizialmente escluso la ricorrente dalla procedura in quanto il Master era stato erroneamente considerato non afferente al profilo e omettendo di considerare la laurea.

Successivamente, la ricorrente è stata riammessa alla procedura, riconoscendo l'Amministrazione la laurea e l'ammissibilità del Master, e dunque la sua afferenza alla posizione, non provvedendo, tuttavia, a riconoscere alla ricorrente il relativo (25 punti) punteggio espressamente previsto dalla normativa concorsuale per il possesso di tale titolo.

Dunque, nonostante le previsioni della *lex specialis*, e la loro nota portata autovincolante, l'Amministrazione ha erroneamente considerato il Master di II° livello della ricorrente quale mero requisito di accesso non valutabile (quantomeno anche) come titolo attributivo del punteggio (25 punti) espressamente previsto dall'Allegato 2 al Bando proprio per il possesso di tale specifico titolo. Mentre ciò avrebbe dovuto effettuare anche in applicazione dell'art. 3 del Bando, in base al quale la valutazione della posizione dell'odierna ricorrente avrebbe dovuto tener conto delle sue competenze professionali dichiarate e regolarmente documentate, e quindi del possesso del titolo di studio ulteriore rispetto alla laurea (quest'ultima, requisito di accesso alla procedura).

Conseguentemente, il punteggio totale della ricorrente, in conseguenza del Master di II° livello riconosciuto dall'Amministrazione come afferente alla posizione di lavoro, deve essere aumentato di 25 punti e, quindi, rideterminato in 79,115 (54,115 + 25), così da far avanzare la ricorrente nella graduatoria dei vincitori (all'ottavo posto).

In definitiva, l'operato dell'Amministrazione è illegittimo per non aver attribuito alla ricorrente il punteggio (25 punti) espressamente previsto dalla normativa concorsuale per il possesso di un Master di II° livello come quello conseguito dalla ricorrente.

5. Peraltro, anche volendo attribuire alla ricorrente solamente i 15 punti previsti dall'Allegato 2 al Bando per il conseguimento, invece, di un Master di II° livello *non afferente* alla posizione di lavoro (ciò che non è), la ricorrente (cui sono stati attribuiti 54,115 punti) otterrebbe comunque un punteggio sufficiente all'inserimento nella graduatoria dei vincitori, atteso che al candidato collocato al ventesimo posto (l'ultimo utile) è stato assegnato un punteggio di 60,242; in particolare, i 15 punti previsti per il conseguimento di un Master di II° livello non afferente consentirebbero, comunque, alla ricorrente di collocarsi, con 69,115 punti, al diciottesimo posto in graduatoria.

Ciò, ovviamente, viene detto per mera completezza, dato che l'Amministrazione, nel riammettere la ricorrente alla procedura, ha riconosciuto l'afferenza del Master alla posizione di lavoro (l'iniziale esclusione era, infatti, stata motivata con la non afferenza di tale titolo).

Del resto, il Master conseguito dalla ricorrente non poteva che essere ritenuto, appunto, afferente alla posizione e alle mansioni di Funzionario Storico dell'Arte. Il mansionario, infatti, per tale posizione richiede, tra le conoscenze specifiche da possedere, proprio la "*conoscenza approfondita della Storia dell'arte, storia della critica d'arte, museologia e museografia*".

In particolare, le competenze acquisite in materia di organizzazione museale consentono alla ricorrente di svolgere le mansioni caratterizzanti la posizione Funzionario Storico dell'Arte, così individuate dal mansionario: "*Coordina e sovraintende, a fronte dell'attribuzione di incarichi di natura organizzativa o professionale finalizzati al perseguimento di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali, attività che pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano particolari responsabilità e professionalità; Presidia i processi*

dell'amministrazione relativi alla tutela e regolazione di settore, inclusi i controlli e le sanzioni, alla conoscenza e documentazione, alla pianificazione, programmazione, progettazione e conservazione, alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico; Individua la natura, le caratteristiche e la rilevanza dei beni di interesse, istruendo altresì provvedimenti di tutela e di dichiarazione di rilevante interesse culturale; Svolge attività ispettiva e di vigilanza sui beni di competenza; Valuta, nell'ambito dei prestiti di opere d'arte e nelle operazioni di movimentazione dei beni, i progetti scientifici delle mostre, la fattibilità e l'opportunità del prestito, le esigenze conservative dei beni e definisce le modalità per lo spostamento e/o il trasferimento, nonché l'esposizione anche in collaborazione con altre professionalità; Progetta, coordina e svolge attività di inventariazione, catalogazione, documentazione e gestione di banche dati di interesse storico-artistico secondo gli standard vigenti; Progetta il piano di indagini diagnostiche e interpreta, i dati emersi definendo le metodologie di intervento in collaborazione con altre professionalità; Partecipa, per quanto di competenza, alla formulazione del programma triennale dei lavori pubblici e alla formulazione di altre voci di programma; Cura e coordina, anche in collaborazione con altre professionalità, la costituzione o l'incremento, l'ordinamento e la conservazione, l'esposizione e la valorizzazione di collezioni storico-artistiche".

Parimenti afferente è il percorso di studi accademici con la mansioni trasversali di seguito indicate: "*Programma, coordina e cura mostre e percorsi di fruizione, le relative attività di studio e ricerca, valorizzazione, comunicazione e promozione con finalità didattiche, scientifiche e divulgative, anche in collaborazione con altre professionalità; Cura, in collaborazione con altre professionalità, la progettazione e la realizzazione di progetti educativi e di mediazione riferiti al settore di competenza e dei materiali didattici ad essi attinenti; Svolge attività di formazione e docenza inerenti ai beni di competenza; Interviene nell'attività didattica e di comunicazione relativa ai contenuti e agli*

strumenti professionali specifici; Cura, anche in collaborazione con le altre professionalità, attività editoriali e redige pubblicazioni e testi scientifici; Verifica, in collaborazione con le altre professionalità, i contenuti culturali e scientifici delle attività educative svolte dai concessionari per le materie di competenza".

Pertanto, risulta confermato che il titolo conseguito dalla ricorrente è senz'altro afferente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte, *a fortiori* alla luce del 'criterio sostanziale' che, come noto, deve guidare la verifica dell'attinenza del titolo posseduto dal candidato rispetto alla posizione di lavoro. Inoltre, l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nell'ambito tecnico-specialistico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, unita alla tipologia degli incarichi rivestiti, risulta pienamente coerente con i requisiti richiesti e rappresenta il percorso naturale all'interno della stessa famiglia professionale (Famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale).

*

II. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 7 del Bando, nonché dell'Allegato 2 al Bando. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione.

Fermo quanto precede, di per sé già assorbente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso, conducendo la dovuta assegnazione del punteggio previsto per il Master di II° livello a collocare la ricorrente nell'elenco dei vincitori relativamente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte, la graduatoria predisposta dal Ministero è, altresì, illegittima perché alla ricorrente non è stato neppure riconosciuto il punteggio previsto dalla normativa concorsuale in caso di possesso di un corso di perfezionamento con esame finale, oltreché per aver ingiustamente e inspiegabilmente detratto alla ricorrente un ulteriore punto.

Sotto il primo profilo, come innanzi illustrato, l'Allegato 2 del Bando ha previsto l'attribuzione di 1 punto per il possesso di un "*corso di perfezionamento con esame finale*".

La ricorrente, nella domanda di partecipazione, così come nel form compilato a seguito dell'avviso del 03/10/2025, ha correttamente indicato e dimostrato il possesso dell'attestato di qualifica professionale di restauratore d'arte, quale corso di perfezionamento con esame finale; ciò è stato autocertificato come previsto dalla normativa di gara, e, comunque, altresì documentato (doc. 6).

L'Amministrazione ha nondimeno ritenuto di non valutare detto titolo, sostenendo – erroneamente – che esso non sarebbe configurabile né come corso di perfezionamento con esame finale, né come abilitazione professionale conseguente al superamento di esame di Stato (doc. 4).

Invece, il corso di perfezionamento dichiarato e documentato dalla ricorrente rappresenta senz'altro un titolo idoneo ad attribuire il punteggio (1 punto) previsto dall'Allegato 2 al Bando, in quanto è stato conseguito proprio dopo il superamento di un *esame finale*.

L'attestato di qualificazione professionale, rilasciato dalla Regione Lazio, allegato alla domanda (doc. 6), prevede espressamente che la ricorrente ha superato, in data 04/06/1997, l'esame finale, e ciò, in base alle previsioni del Bando di concorso e dei documenti ad esso allegati, avrebbe dovuto – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – determinare l'attribuzione del punteggio che – dunque – ingiustamente non è stato assegnato alla ricorrente.

Sotto concorrente profilo, il punteggio "provvisorio" calcolato dal sistema sulla base dei titoli e dei dati dichiarati e allegati dalla ricorrente nella domanda (24,49 punti per l'esperienza maturata; 25 punti per il Master di II° livello; 1 punto per il corso di perfezionamento in restauratore d'arte con esame finale; 10 punti per valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni in servizio), cui devono aggiungersi i 20,625 punti assegnati alla ricorrente per la prova scritta (per un totale di 81,115 punti), è stato dall'Amministrazione ridotto di 27 punti (punteggio

"revisionato" 54,115), di cui 25 sono riferibili all'erroneo mancato riconoscimento del Master di II° livello e 1 alla ritenuta inammissibilità del predetto corso di perfezionamento quali titoli idonei all'attribuzione dei punteggi previsti dall'Allegato 2 al Bando; per un totale di 26 punti – erroneamente – non assegnati.

Ebbene, fermo quanto sopra con riferimento all'idoneità di detti titoli ai fini del riconoscimento del punteggio che è stato illegittimamente non attribuito alla ricorrente (impedendole di inserirsi nella graduatoria dei vincitori), ad essere illegittimo è, altresì, il taglio (senza alcuna motivazione da parte del Ministero) o, comunque, il mancato riconoscimento, di un ulteriore punto, che, così come l'ulteriore punto per il corso di perfezionamento, seppur non garantirebbe di per sé alla ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria, le consentirebbe di beneficiare di una posizione sensibilmente migliore ai fini di ben possibili scorrimenti del resto espressamente previsti dal Bando di concorso.

*

Istanza cautelare

Quanto precede dimostra la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Sussiste, inoltre, il *periculum in mora* per la richiesta sospensione degli atti impugnati. Il pregiudizio è, infatti, attuale e concreto, in quanto l'immediata efficacia della graduatoria impedisce alla ricorrente di essere inserita nell'Area dei Funzionari per la posizione legittimamente ambita di Funzionario Storico dell'Arte.

Inoltre, senza la sospensione del provvedimento, nelle more della definizione del presente giudizio, l'Amministrazione procederebbe ad assegnare le posizioni di Funzionario ai candidati risultati vincitori, stipulando i relativi contratti di lavoro, per poi, una volta accolto il presente ricorso, doverli risolvere.

La misura richiesta, d'altronde, non arreca alcun grave e irreparabile pregiudizio agli altri candidati, e tantomeno all'interesse pubblico, limitandosi a preservare la posizione della ricorrente sino alla definizione del giudizio.

* * *

Per tali motivi, la dott.ssa Francesca Ritucci, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CHIEDE

a codesto on.le TAR di accogliere il presente ricorso e per l'effetto – previa adozione di idonea misura cautelare – annullare per quanto di interesse gli atti impugnati con condanna dell'Amministrazione a rideterminare il punteggio spettante alla ricorrente, e a procedere alla sua corretta ricollocazione nella relativa graduatoria di merito.

Con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine alla condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio, comprensive di onorari, IVA, C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, e con rimborso del contributo unificato.

Si depositano, come da separato indice, i documenti innanzi menzionati.

Ai fini della disciplina sul contributo unificato il sottoscritto difensore dichiara che per il presente ricorso è dovuto un contributo unificato pari a € 325,00.

I sottoscritti difensori dichiarano che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dall'Ufficio Postale Roma 10, sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Con ogni salvezza.

Roma, 30/09/2026

Avv. Gianluigi Pellegrino

Avv. Giuseppe Panico

Gianluigi Pellegrino

Firmato digitalmente da Gianluigi Pellegrino
Data: 2026.09.30 10:02:05 +02'00'